

Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2021, n. 24-2949

Prima attuazione D.C.R.119-1257 del 20.01.21: "Ratifica della D.G.R 30.12. 2020, n. 2-2737 (Indirizzi per utilizzo risorse trasferite alla R P. ai sensi art. 22 del Decreto Legge 30.11. 2020, n. 157 'Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19'. Individuazione cat. beneficiari. Adozione ai sensi art. 57 dello Statuto)". Defin. quote tra prime cat. di beneficiari e approvazione criteri.

A relazione dell'Assessore Ricca:

Premesso che:

- con Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13, ha previsto misure volte a evitare la diffusione del COVID-19;
- ai sensi dell'art. 3 del predetto Decreto Legge, sono stati adottati più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e, con riguardo al territorio regionale, Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale, contenenti disposizioni volte al contenimento della diffusione del virus;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, in particolare, sono state sospese sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 dello stesso D.P.C.M., modificato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020, da ultimo sospese con il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;
- al fine di contrastare l'emergenza sanitaria, economica e sociale derivante dall'epidemia da COVID-19, sia lo Stato italiano che l'Unione Europea hanno emanato provvedimenti volti ad assicurare il sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi in conseguenza delle restrizioni alle attività produttive.

Dato atto che:

- in tale contesto con la Legge regionale n. 12 del 15 maggio 2020 recante "Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da COVID-19" è stata prevista la concessione di un contributo a fondo perduto (Bonus una tantum) per le imprese particolarmente colpite dagli effetti dell'emergenza sanitaria da COVID-19;
- con l'articolo 14 della Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da COVID-19", pubblicata sul B.U. 29 maggio, 5° suppl. al n. 22, è stato introdotto l'articolo 4 bis "Ulteriore bonus una tantum a fondo perduto" nella L.R. n. 12/2020, prevedendo la concessione di un contributo a fondo perduto a favore di altre imprese attive individuate tramite i codici ATECO (Classificazione 2007);
- conseguentemente con D.G.R. n. 2-1438 del 30/05/2020 "L.R. n. 12/2020 – Bonus Piemonte - Modalità di erogazione e impegni in favore di Finpiemonte S.p.A." sono state individuate:
 - le modalità di erogazione del Bonus una tantum a fondo perduto previsto agli articoli 3 e 4 della Legge regionale n. 12 del 15 maggio 2020 "Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da COVID-19", per il sostegno della ripresa delle attività sospese per effetto dei provvedimenti legislativi nazionali derivanti dall'emergenza COVID-19;

- le risorse a favore di Finpiemonte S.p.A., organismo partecipato della Regione Piemonte operante in regime di “*in-house providing*” strumentale ai sensi della L.R. n. 17/2007, in attuazione delle previsioni contenute agli artt. 3 e 4 della L.R. n. 12/2020.

Preso atto che:

- il Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157 “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” all’art. 22 prevede l’assegnazione alle regioni a statuto ordinario di un contributo per l’anno 2020 destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell’anno 2020 che per la Regione Piemonte ammonta ad Euro 20.568.026,32;
- il Decreto suddetto prevede che le risorse conseguentemente liberate sono destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all’emergenza COVID-19 o riversate al bilancio dello Stato qualora i ristori stessi non siano assegnati entro il 31 dicembre 2020;
- il Decreto stesso prevede inoltre che le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all’emergenza COVID-19 possono essere deliberate dalle Regioni sino al 31 dicembre 2020 con delibera della Giunta.

Dato atto, inoltre, che:

- con D.G.R. n. 8-2515 del 9/12/2020 si è provveduto all’iscrizione a bilancio della somma di Euro 20.568.026,32 sul cap. di entrata 20481, al fine di consentire l’introito del trasferimento statale;
- con D.G.R. n. 22-2660 del 22/12/2020 è stata assegnata la somma di Euro 20.568.026,32 sul cap di spesa 168754/2020 “Trasferimenti a Finpiemonte S.p.A. da destinare ai ristori a fondo perduto di cui al D.L. 30 novembre 2020 n. 157, art. 22 per contrastare l’emergenza da COVID-19” Missione 1.4 Programma 1401 destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all’emergenza COVID-19;
- stante l’urgenza, con D.G.R. n. 2 - 2737 del 30/12/2020 la Giunta regionale con i poteri previsti ai sensi dell’art. 57 dello Statuto, ratificata dal Consiglio con D.C.R. n. 119-1257 del 20 gennaio 2021, ha provveduto ad individuare le categorie dei beneficiari e le macrocategorie ATECO degli stessi, rinviando a successivi provvedimenti la definizione dei codici ATECO specifici, in concorso con i ristori previsti a livello nazionale;
- con la medesima D.G.R. n. 2 – 2737 del 30/12/2020, è stato stabilito di individuare, sentita la Commissione Consiliare competente, le quote di riparto tra i beneficiari all’interno dei codici ATECO specifici all’interno delle macro categorie, che danno diritto al finanziamento e i criteri per l’erogazione delle risorse;
- con il medesimo provvedimento deliberativo è stato disposto, in continuità con la gestione dei Bonus *tantum*, emanati in applicazione alle disposizioni attuate dalle L.R. n. 12/2020 e L.R. n. 13/2020, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei ristori previsti, in quanto tale società ha già predisposto idonee piattaforme informatiche e modalità di gestione dedicate a questa specifica e straordinaria attività;
- le risorse complessive pari ad Euro 20.568.026,32 sono state già impegnate e trasferite a Finpiemonte S.p.A. in attuazione alla D.D. n. 269 del 30/12/2020.

Preso atto che:

- con Decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e con Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e di svolgimento delle lezioni per l'anno 2021" sono state prorogate le misure in vigore per il contenimento dei contagi;

- con il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 sono state confermate le ulteriori misure di contenimento su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto;

- con la recente Ordinanza del Ministero della Salute del 14 febbraio 2021, a seguito dei dati epidemiologici registrati, è stato ulteriormente prorogato al 5 marzo 2021 il divieto di svolgimento delle attività sciistiche amatoriali fino alla data di scadenza dell'ultimo D.P.C.M. 14 gennaio 2021.

Preso atto

che la mancata apertura durante l'intera stagione degli impianti sciistici e le limitazioni degli spostamenti dei turisti hanno aggravato ulteriormente le già forti difficoltà del comparto montano e delle attività economiche ad esso correlate, comprese le attività svolte dalle agenzie di viaggio che, in vista di una possibile apertura delle piste da sci, avevano iniziato a vendere pacchetti di soggiorni in montagna, ma hanno visto svanire anche questa ultima possibilità di ripresa del mercato in seguito alla citata Ordinanza del Ministero della Salute del 14 febbraio, come manifestato.

Considerato quanto sopra esposto, si ritiene opportuno provvedere al sostegno del territorio e del mercato economico colpito dalle attuali restrizioni procedendo alla prima, nell'ambito dei beneficiari già individuati con D.G.R. n. 2 -2737 del 30/12/2020, destinando un contributo una tantum a fondo perduto, definito in concorso con i ristori previsti a livello nazionale, alle seguenti categorie economiche che si ritengono particolarmente colpite:

Misura 1: soggetti gestori di impianti di risalita operativi per interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano, ai sensi della L.R. n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna", che garantiscono la riapertura, nel rispetto dei tempi necessari per la preparazione, se consentita e ove possibile, di almeno un impianto a fune per le micro stazioni e due impianti a fune per ogni singola stazione del comprensorio sciistico per le grandi stazioni, codici ATECO: 93.11, 93.11.0, 49.39.01, 49.31, 49.39.09, 84.11, 93.29.9, 55.20.30, 43.12, 41.2 42.11, 81.3, 43.39.01; contributo una tantum a fondo perduto pari a complessivi Euro 5.300.000,00 da erogarsi in modo proporzionale ai contributi concessi ai beneficiari della L.R. n. 2 del 26.01.2009 cat. A e C annualità 2017/2018. I contributi per le grandi stazioni che non hanno partecipato ai contributi innevamento della L.R. n. 2/2009 per detta annualità saranno parametrati sulla base delle spese di sicurezza sostenute per l'annualità 2017/2018, con un tetto massimo di Euro 1.100.000,00, condizionato al recepimento da parte dell'Italia della quinta modifica apportata al Quadro Temporaneo con Comunicazione della Commissione de 28/01/2021 n. C(2021) 564 final. Qualora vi fossero micro e/o grandi stazioni che non avessero presentato istanza al bando Cat. A e C della stagione sciistica annualità 2017/2018, si farà riferimento all'istanza risalente all'ultimo bando pubblicato a cui hanno partecipato. Nel caso di fusione di società che abbia determinato l'accorpamento di due o più stazioni, per la determinazione dell'importo si farà riferimento ai valori derivanti dall'ultimo bando pubblicato a cui ha partecipato la società risultante da tale operazione di fusione.

Misura 2: club sportivi iscritti alla F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali) Comitato Alpi Occidentali per contribuire al pagamento delle piste da allenamento sostenute dai club; il contributo una tantum a fondo perduto pari ad Euro 300.000,00 verrà erogato alla FIS I e ripartito da detta Federazione tra i propri associati secondo i suddetti criteri:

- 1. principio territoriale: dovranno essere considerati gli sci club delle province di Torino, Cuneo, Biella, Vercelli e del Verbano Cusio Ossola
- 2. principio del merito basato sulla graduatoria degli sci club redatta dalla FISJ nazionale
- 3. numero di atleti associati ad ogni club
- 4. Rendicontazione delle fatture che ogni club potrà esibire inerente al pagamento delle piste.

Misura 3: maestri di sci alpino e di snowboard iscritti all'albo del Collegio Regionale Maestri di Sci, per un importo complessivo massimo di Euro 2.600.000,00 secondo le seguenti modalità:

- 1. autodichiarazione di aver effettuato più di 300 ore nella stagione sciistica 2018-2019 o nella stagione 2019-2020, contributo una tantum a fondo perduto pari ad Euro 2.000,00;
- 2. autodichiarazione di aver effettuato da 300 fino a 150 ore nella stagione sciistica 2018-2019 o nella stagione 2019-2020, contributo una tantum a fondo perduto pari ad Euro 1.000,00;
- 3. autodichiarazione di aver effettuato meno di 150 ore nella stagione sciistica 2018-2019 o nella stagione 2019-2020, contributo una tantum a fondo perduto pari ad Euro 200,00;
- 4. nuovi maestri iscritti nell'elenco regionale dal 1/09/2020 e maestri di sci nordico, contributo una tantum a fondo perduto pari ad Euro 600,00.

Misura 4: agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse, codici ATECO 79, 79.1, 79.11, 79.11.0, 79.11.00, 79.12, 79.12.0, 79.12.00, 79.9, 79.90, 79.90.1, 79.90.11, 79.90.19 aventi sede legale in Piemonte e attive al momento di entrata in vigore della D.G.R. N. 2-2737 del 30/12/2020, contributo una tantum a fondo perduto pari a Euro 1.500,00, per un importo complessivo massimo di Euro 1.800.000,00.

Dato atto che le agevolazioni relative a tutte le misure suddette rientrano nel Temporary Framework regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 – Italy – COVID-19 “Regime Quadro” e prorogata con la Comunicazione C(2020)7127 final fino al 31/12/2021 e nella Comunicazione della Commissione n. C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, quinta modifica del Quadro Temporaneo, in fase di recepimento da parte dello Stato italiano.

Dato atto che la tipologia dei beneficiari individuati dal presente provvedimento riguarda categorie economiche a cui non sono applicabili gli ulteriori criteri indicati con la D.G.R. n. 2 - 2737 del 30/12/2020, come ratificata dalla D.C.R. 119-1257 del 20 gennaio 2021, relativi ai Comuni montani, altimetria, densità di popolazione e imprenditoriale, distanza dagli impianti di risalita.

Ritenuto, altresì, che i criteri suddetti potranno essere modulati con successive deliberazioni, in relazione agli ulteriori beneficiari individuati dalla D.G.R. n. 2 - 2737 del 30/12/2020, ratificata con D.C.R. 119-1257 del 20 gennaio 2021.

Stabilito, infine, di demandare alle Direzioni regionali competenti l'adozione degli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione e le comunicazioni relative all'avvio e alla chiusura delle presenti Misure, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Sentita la Commissione consiliare competente in data 22 febbraio 2021.

Visti:

Il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74”, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il D.L. 30 novembre 2020, n. 157 “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, art. 22;

il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico;

il Decreto Legge n. 158 del 2 dicembre 2020 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 5 dicembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 11 dicembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte;

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 27 febbraio 2021 “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza COVID-19, Regioni Marche, Lombardia e Piemonte”;

il Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;

la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.;

la L.R. n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i. “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna”;

la D.G.R. n. 8-2515 del 9/12/2020 di iscrizione a bilancio della somma di Euro 20.568.026,32 sul cap. di entrata 20481, al fine di consentire l'introito del trasferimento statale;

la D.G.R. n. 22-2660 del 22/12/2020 che assegna la somma di Euro 20.568.026,32 sul cap di spesa 168754 destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19;

la D.G.R. n. 2-2737 del 30/12/2020 "Indirizzi per l'utilizzo delle risorse trasferite alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 22 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

La Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nella forma di legge,

delibera

- di approvare nell'ambito delle disposizioni previste nella D.G.R. n. 2 – 2737 del 30/12/2020, come ratificata dalla D.C.R. 119-1257 del 20 gennaio 2021, e all'interno delle categorie di beneficiari già individuate con il medesimo provvedimento le modalità di riparto tra le seguenti categorie di beneficiari e i relativi criteri per l'assegnazione dei contributi:

Misura 1: soggetti gestori di impianti di risalita operativi per interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano, ai sensi della L.R. n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna", che garantiscono la riapertura, nel rispetto dei tempi necessari per la preparazione, se consentita e ove possibile, di almeno un impianto a fune per le micro stazioni e due impianti a fune per ogni singola stazione del comprensorio sciistico per le grandi stazioni, codici ATECO: 93.11, 93.11.0, 49.39.01, 49.31, 49.39.09, 84.11, 93.29.9, 55.20.30, 43.12, 41.2 42.11, 81.3, 43.39.01; contributo una tantum a fondo perduto pari a complessivi Euro 5.300.000,00 da erogarsi in modo proporzionale ai contributi concessi ai beneficiari della L.R. n. 2 del 26.01.2009 cat. A e C annualità 2017/2018. I contributi per le grandi stazioni che non hanno partecipato ai contributi innervamento della L.R. n. 2/2009 per detta annualità saranno parametrati sulla base delle spese di sicurezza sostenute per l'annualità 2017/2018, con un tetto massimo di Euro 1.100.000,00, condizionato al recepimento da parte dell'Italia della quinta modifica apportata al Quadro Temporaneo con Comunicazione della Commissione de 28/01/2021 n. C(2021) 564 final. Qualora vi fossero micro e/o grandi stazioni che non avessero presentato istanza al bando Cat. A e C della stagione sciistica annualità 2017/2018, si farà riferimento all'istanza risalente all'ultimo bando pubblicato a cui hanno partecipato. Nel caso di fusione di società che ha determinato l'accorpamento di due o più stazioni, per la determinazione dell'importo si farà riferimento ai valori derivanti dall'ultimo bando pubblicato a cui ha partecipato la società risultante da tale operazione di fusione.

Misura 2: club sportivi iscritti alla F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali) Comitato Alpi Occidentali per contribuire al pagamento delle piste da allenamento sostenute dai club; il contributo una tantum a fondo perduto pari ad Euro 300.000,00 verrà erogato alla FIS I e ripartito da detta Federazione tra i propri associati secondo i suddetti criteri:

- 1. principio territoriale: dovranno essere considerati gli sci club delle province di Torino, Cuneo, Biella, Vercelli e del Verbano Cusio Ossola
- 2. principio del merito basato sulla graduatoria degli sci club redatta dalla FISJ nazionale
- 3. numero di atleti associati ad ogni club
- 4. rendicontazione delle fatture che ogni club potrà esibire inerente al pagamento delle piste.

Misura 3: Maestri di sci alpino e di snowboard iscritti all'albo del Collegio Regionale Maestri di Sci, per un importo complessivo massimo di Euro 2.600.000,00 da assegnarsi secondo i seguenti criteri:

- 1. autodichiarazione di aver effettuato più di 300 ore nella stagione sciistica 2018-2019 o nella stagione 2019-2020, contributo una tantum a fondo perduto pari ad Euro 2.000,00;
- 2. autodichiarazione di aver effettuato da 300 fino a 150 ore nella stagione sciistica 2018-2019 o nella stagione 2019-2020, contributo una tantum a fondo perduto pari ad Euro 1.000,00;
- 3. autodichiarazione di aver effettuato meno di 150 ore nella stagione sciistica 2018-2019 o nella stagione 2019-2020, contributo una tantum a fondo perduto pari ad Euro 200,00;
- 4. nuovi maestri iscritti nell'elenco regionale dal 1/09/2020 e maestri di sci nordico, contributo una tantum a fondo perduto pari ad Euro 600,00;

Misura 4: agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse, codici ATECO 79, 79.1, 79.11, 79.11.0, 79.11.00, 79.12, 79.12.0, 79.12.00, 79.9, 79.90, 79.90.1, 79.90.11, 79.90.19 aventi sede legale in Piemonte e attive al momento di entrata in vigore della D.G.R. N. 2-2737 del 30/12/2020, contributo una tantum a fondo perduto pari a Euro 1.500,00, per un importo complessivo massimo di Euro 1.800.000,00.

Dato atto che le agevolazioni relative a tutte le misure suddette rientrano nel Temporary Framework regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 – Italy – COVID-19 “Regime Quadro” e prorogata con la Comunicazione C(2020)7127 final fino al 30/06/2021 e nella Comunicazione della Commissione n. C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, quinta modifica del Quadro Temporaneo, in fase di recepimento da parte dello Stato italiano, che proroga al 31/12/2021.

- Di dare atto che la tipologia dei beneficiari individuati dal presente provvedimento riguarda categorie economiche a cui non sono applicabili gli ulteriori criteri indicati con la D.G.R. n. 2 - 2737 del 30/12/2020 come ratificata dalla D.C.R. 119-1257 del 20 gennaio 2021 relativi ai Comuni montani, altimetria, densità di popolazione e imprenditoriale, distanza dagli impianti di risalita;
- di stabilire, altresì, che i criteri suddetti potranno essere modulati con successive deliberazioni, in relazione agli ulteriori beneficiari individuati dalla D.G.R. n. 2 - 2737 del 30/12/2020;
- di demandare, alle Direzioni Regionali competenti l'adozione degli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione e le comunicazioni relative all'avvio e alla chiusura delle presenti Misure, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- di demandare a successiva deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, la definizione delle restanti quote di riparto tra i beneficiari individuati con la D.G.R. n. 2 – 2737 del 30/12/2020, così come ratificata con D.C.R. 119-1257 del 20 gennaio 2021;
- di stabilire che le eventuali economie derivanti dalla applicazione della presente deliberazione potranno essere utilizzate per il finanziamento delle restanti categorie economiche individuate con la deliberazione n. 2 – 2737 del 30/12/2020, come ratificata dalla D.C.R. 119-1257 del 20 gennaio 2021 e al termine dei finanziamenti di suddette categorie, le economie residuali potranno essere

utilizzate ~~di~~ per ulteriori nuove categorie individuate con specifico provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente;

- di dare atto che, in attuazione a quanto già disposto con D.G.R. n. 2-2737 del 30/12/2020, la gestione delle misure definite con il presente provvedimento sarà affidata a Finpiemonte S.p.A. con costo stimato nel limite massimo di Euro 600.000,00 (o.f.i.), che trova copertura nel capitolo 172992 (Missione 01, Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) sulle annualità 2021-2022, previa verifica di congruità dei costi ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 50/2016 e affidamento ai sensi della vigente Convenzione, approvata con D.G.R. n. 54 - 2609 del 18/12/2020;

- di dare atto che le risorse per l'attuazione della presente deliberazione sono state oggetto di determinazione dirigenziale n. 269/A21000/2020 del 30/12/2020 di trasferimento a Finpiemonte e che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs

(omissis)33/2013.